

REGOLAMENTO (CEE) N. 2004/92 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche nell'Antartico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata « convenzione », è stata approvata con la decisione 81/691/CEE⁽²⁾ ed è entrata in vigore, per quanto concerne la Comunità, il 21 maggio 1982;

considerando che la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) istituita dalla convenzione ha adottato, su raccomandazione del suo comitato scientifico, talune misure di conservazione applicabili in particolare alle risorse alieutiche presenti nelle acque della Georgia australe, nonché le procedure di notifica che devono essere osservate dai membri della CCAMLR che intendano intraprendere nuove attività di pesca;

considerando che tali misure di conservazione sono state notificate ai membri della CCAMLR il 5 novembre 1991; che a norma dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione esse diventano vincolanti il 4 maggio 1992;

considerando che i membri della CCAMLR si sono dichiarati disposti ad applicare provvisoriamente queste misure di conservazione senza aspettare che diventino vincolanti, tenuto conto del fatto che alcune misure di

conservazione si riferiscono alla campagna di pesca iniziata il 1° luglio 1991;

considerando che è quindi opportuno adottare già ora le disposizioni necessarie per l'applicazione ai pescatori comunitari delle misure di conservazione adottate dalla CCAMLR;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il TAC per popolazioni o gruppi di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le norme specifiche secondo cui devono essere effettuate tali catture;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽³⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85⁽⁴⁾ va modificato in conformità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2245/85 è così modificato:

- 1) Il testo degli articoli 2, 2 bis e 2 ter è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 2***Divieti di pesca^(*)**

1. Dal 2 novembre 1991 al 6 novembre 1992 è vietata la pesca diretta di *Champocephalus gunnari*, *Patagonotothen brevicauda guntheri*, *Notothenia rossii*, *Notothenia gibberifrons*, *Chaenocephalus acer-*

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).⁽⁴⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2810/91 (GU n. L 271 del 27. 9. 1991, pag. 1).